

STATUTO

VITTORIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRESCIA BS VIA LUCIANO
MANARA 1/E

Numero REA: BS - 624227

Codice fiscale: 04568230983

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-03-2024 - Statuto completo	2
--	---

BISAGNI GIULIANO - in veste di Presidente -
SHESHI ALESSANDRO - in veste di Vicepresidente
POLI ALICE - in veste di Consigliere -

Gli amministratori testè nominati, presenti, dichiarano di accettare la carica loro conferita e ribadiscono che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 C.C., nè sanzioni amministrative accessorie comminate ex lege 386/90 nè interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, come da dichiarazione fatta pervenire anticipatamente ai soci.

7) Il signor BISAGNI GIULIANO nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, viene autorizzato e facoltizzato a compiere altresì tutte le pratiche necessarie ed occorrenti alla legale costituzione della società ed alla sua iscrizione nei pubblici registri obbligatori.

8) Ai soli fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese, i soci mi dichiarano che **l'indirizzo della sede sociale sarà fissato in Brescia(Bs), Via Luciano Manara 1/E.**

9) Le spese del presente atto costitutivo e conseguenti sono a carico della Società cooperativa qui costituita.

10) I comparenti mi dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione ammonta circa a 1.500.

La Società Cooperativa sarà regolata e funzionerà secondo le norme contenute nello statuto sociale, qui di seguito riportato:

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

NORMATIVA APPLICABILE

ARTICOLO 1

E' costituita la Società Cooperativa Sociale ai sensi della Legge 381/1991

"VITTORIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS"

Alla quale si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali sulla cooperazione, con particolare riferimento alla Legge n. 381/91 smi, le norme del d.lgs. n. 112/2017 e, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa è impresa sociale di diritto.

ARTICOLO 2

La cooperativa ha sede in Comune di Brescia(BS).

Il domicilio dei soci nei loro rapporti con la società e tra di loro, così come l'indirizzo internet, il numero di fax e di telefono, sono quelli risultanti dal libro soci; ogni modifica dovrà essere comunicata alla società con modalità tali da assicurare la ricezione.

In mancanza il domicilio coinciderà con la residenza anagrafica.

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

ARTICOLO 3

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta).

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

SCOPO – OGGETTO

ARTICOLO 4

La Cooperativa, definita di Tipo "A" e "B", è retta è disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi nonché all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come oltre indicato.

I soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato.

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci; i lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa ai sensi dell'art. 4 della l. 381/1991. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie anche all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del

raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito ai sensi di legge.

La Cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori, se ed in quanto presenti nella base associativa, i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro.

Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire ad una associazione nazionale di categoria su delibera dell' organo amministrativo.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall' organo amministrativo o dall' Assemblea dei Soci.

La cooperativa potrà operare anche con terzi.

ARTICOLO 5

Considerata l'attività mutualistica della società e i requisiti ed interessi dei soci, la Cooperativa ha ad oggetto le seguenti attività:

A) La gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi incluse le attività di cui all'art. 2 come 1 lettere a),b),c),d),l) e p) del decreto n. 122/2017 nonchè le attività di cui alla lettera t) "agricoltura sociale " e la riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, mediante attuazione delle seguenti attività orientate in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di minori, disabili fisici, psichici e sensoriali, anziani, malati in fase terminale e altre categorie di soggetti che necessitano nel corso della loro vita, in modo stabile od occasionale, di interventi mirati al soddisfacimento di bisogni di assistenza, socializzazione, cura e riabilitazione. In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione

effettuati presso la famiglia;
servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- centri diurni di accoglienza, educazione, socializzazione, assistenza e riabilitazione;
- servizi residenziali destinati all'accoglienza, educazione, assistenza, cura e riabilitazione;
- attività e servizi di riabilitazione a domicilio o in centri specializzati;
- servizi sociali territoriali;
- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- servizi all'infanzia;
- attività di formazione e consulenza nei settori in cui la cooperativa ha sviluppato competenze specifiche;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.

B) lo svolgimento di attività diverse (agricole, commerciali, industriali, o di servizio) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come previsto dall'art. 1 comma 1 lettera b) della l. 381/91 mediante le seguenti attività:

area verde e florovivaismo:

- attività di progettazione e di manutenzione del verde pubblico e/o privato;
- attività di progettazione, realizzazione, arredo e manutenzione di parchi e giardini sia pubblici che privati;
- conduzione di aziende agricole e coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche e svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, inclusa la possibilità di commercializzazione, previa conservazione, trasformazione e confezionamento, i prodotti ottenuti da questo tipo di attività.

Area informatica;

- costituzione di un centro di elaborazione e raccolta dati;
- meccanizzazione della contabilità e elaborazione dei dati di qualunque tipo e da chiunque richiesti.

Area manifatturiera:

- produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere;
- gestione di aziende in proprietà o in affitto;
- attività di conservazione o trasformazione di prodotti;
- lavorazione e assemblaggio a favore di terzi con propri mezzi;

- attività finalizzata alla commercializzazione dei propri prodotti.

Area pulizia civile e industriale:

- servizio di pulizia ambienti a enti pubblici o privati;
- lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e attività ad essi accessorie da eseguire presso enti pubblici e privati, sia mediante contratti di appalto che in altra forma;
- commercio sia al dettaglio che all'ingrosso di qualsiasi prodotto e materiale per la pulizia.

Servizi conto terzi:

- gestione centralini e portinerie.
- attività amministrative, call center, servizi di prenotazione, servizi di contabilità generale e industriale, servizi paghe, servizi di rilevazione e di statistica;
- trasporti di persone e di cose.

Area consulenza, organizzazione e formazione:

- attività di studio e di ricerca, di progettazione, di formazione e consulenza relativamente a tutte le attività di cui sopra.

Tali attività dovranno essere realizzate con l'impiego di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge 381/1991 per almeno il 30% nonché di lavoratori svantaggiati ai sensi del regolamento CE n. 2204/2002.

La Cooperativa adotta un'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime comprese l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31.01.1991 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile

investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservate dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.
Essa potrà compiere, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutte le singole operazioni ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

SOCI

ARTICOLO 6

Il numero dei soci è illimitato.

La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore a quanto stabilito dalla l. 381/91 - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa. La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Possono essere soci operatori:

- a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;
- b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
- c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, nel numero massimo stabilito dall'art. 13 del d.lgs. 112/2017, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

Ai fini del presente statuto, si considerano persone

svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari anche minorili, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, le persone senza fissa dimora e gli esuli. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative. Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

ARTICOLO 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro svolta, delle competenze professionali possedute;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del cod. civ.;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo nove, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all' art. successivo.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e comunicarlo agli interessati. Devono annualmente illustrare nella relazione al bilancio o nella nota integrativa i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

ARTICOLO 8

Tutti i soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 19;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ARTICOLO 9

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 10

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte.

ARTICOLO 11

I soci, possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o non siano più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio. Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura,

ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario, salvo diverso accordo tra le parti.

ARTICOLO 12

L'esclusione può essere deliberata, previa intimazione al socio di rimuovere, ove possibile, la causa, dagli amministratori nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- c) che perda o non possenga i requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9;
- e) nei confronti del socio interdetto, inabilitato, fallito, che abbia riportato una condanna che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- f) per sopravvenuta inabilità a svolgere l'attività lavorativa anche per raggiunti limiti d'età.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ARTICOLO 13

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano o Posta Elettronica Certificata, con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 14

I soci receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato e rivalutato a cui aggiungere, salvi i limiti di cui all'art.2514, il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità di soci, ove versato, decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio

dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

ARTICOLO 15

In caso di morte del socio, gli eredi, o legatari, hanno diritto al rimborso della quota nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Gli eredi o legatari del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 16

I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre la scadenza dei centottanta giorni indicati nell'art. 14.

Gli eredi o legatari del socio defunto, dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

Art. 17 SOCI SOVVENTORI

1. (Soci sovventori)

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

2. (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale .

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili. La quota minima è di 25,00 euro.

3. (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare

all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote.

4. (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
 - b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
 - c) il termine minimo di durata del conferimento;
 - d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
 - e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.
- Al socio sovventore è attribuito un voto nelle assemblee della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

5. (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del

rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

PATRIMONIO SOCIALE E REQUISITI DELLA MUTUALITA'

ARTICOLO 18

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote di valore nominale minimo pari a euro 50,00; il capitale sociale potrà essere inoltre incrementato a seguito di aumenti gratuiti;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.21;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

3) La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari, ove emessi, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 19

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

- a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 20

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del C.C. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

Il socio che intende trasferire la propria quota dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata fornendo per l'aspirante acquirente le indicazioni previste per la domanda di ammissione.

ARTICOLO 21

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale come previsto dal d.lgs. 112/2017 da presentarsi all'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma C.C..

In quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

La relazione al bilancio dovrà specificatamente indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli utili risultanti dal bilancio saranno così destinati;

- a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria;
- b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici, all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nelle misure previste dal Codice Civile;

d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, che approva il bilancio, non superiore al 3%, ai fondi per la promozione e sviluppo dell'impresa sociali o a erogazioni a enti del terzo settore per promuovere specifici progetti di utilità sociale.

L'assemblea, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, può destinare gli utili alla costituzione di riserve indivisibili.

ARTICOLO 22

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno che potrà anche essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e il socio secondo quanto previsto da un apposito regolamento da approvarsi con le modalità di cui in seguito.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 23

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 24

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, a cura degli amministratori, mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano o Posta Elettronica Certificata, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 25

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e approva il bilancio sociale, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
 - 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
 - 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
 - 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
 - 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.
- Essa si riunirà almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale nei termini previsti dal precedente articolo 20 e inoltre quante volte l'organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 26

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione, è regolarmente costituita quale che sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a

maggioranza assoluta.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea e/o al soggetto verbalizzante, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione, (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e/o il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti siano i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e/o il soggetto verbalizzante.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei soci.

ARTICOLO 27

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano.

ARTICOLO 28

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, salvo l'ipotesi dell'art. 2539 II comma C.C., non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli

artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

ARTICOLO 29

L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa a maggioranza dei presenti, o dal Presidente del Consiglio d' Amministrazione.

L'assemblea può nominare un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell' assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 30

La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori. Eventuali amministratori estranei devono avere i requisiti di cui all'art. 7 comma 3 del d.lgs 112/2017.

L'organo amministrativo resta in carica per tre anni fino all'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, che deve essere scelto tra i soci persone fisiche, ed il Vice Presidente quando a ciò non abbia provveduto l'assemblea; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, nei limiti previsti dagli art. 2381 e 2544 C.C.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata anche consegnata a mano o da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di fax, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, può nominare procuratori speciali per singole categorie di atti, direttori generali, istitori.

Spetterà sempre ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo e dell'amministratore venuto a mancare.

Non è ammessa la cooptazione.

Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o per qualsiasi altra causa ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se viene a mancare l'organo amministrativo per qualsiasi causa, la riunione dei soci per decidere la nuova nomina può essere convocata da uno qualsiasi dei soci stessi o dal Presidente del Collegio sindacale, se nominato.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

ARTICOLO 31

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze; ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza spetta altresì, nei limite delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 32

L'organo di controllo o revisione, quando obbligatorio per legge, ovvero quando nominato dai soci, sarà costituito, con decisione dei soci, o da un Sindaco Unico o da un Revisore Legale dei Conti (persona fisica o società) o da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. Salvo diversa decisione dei soci, all'organo di controllo, nominato nei casi di obbligatorietà, se Sindaco Unico o Collegio Sindacale, è attribuita anche la revisione legale dei conti.

In tal caso, i componenti devono essere scelti tra i Revisori.

Nei casi di nomina facoltativa, i soci possono decidere se attribuire o meno la revisione all'organo di controllo.

La retribuzione annuale è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Si applicano, in ogni caso, le norme previste per le società per azioni in materia di Collegio Sindacale e revisione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 33

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero di liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 34

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto, come previsto dall'art. 18 III comma lett. d), ove la cooperativa aderisse all' Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, quest'ultima ne sarà la destinataria in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).

ARTICOLO 35

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Ciascun socio si impegna a comportarsi secondo buona fede e con reciproca lealtà in ogni fase del rapporto sociale, anche al fine di risolvere, in funzione preventiva, eventuali contrasti tra le stesse.

I soci convengono concordemente che, qualora nonostante quanto sopra sorga tra di essi, ovvero tra uno o più di essi e la società, ovvero tra la società e i suoi organi rappresentativi e/o di controllo, una controversia ricompresa nell'ambito della previsione di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 5/2003, la stessa dovrà essere sottoposta ad un tentativo preliminare di conciliazione, affidato ad un organismo di conciliazione scelto dalla parte più diligente o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti competente territorialmente con riferimento alla sede della cooperativa. Il procedimento di conciliazione dovrà iniziare entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza di conciliazione presso l'organismo designato, e concludersi nei termini di legge. Il procedimento di conciliazione è disciplinato dal

regolamento dell'organismo di conciliazione a cui si rinvia.
Qualora la controversia non sia stata risolta attraverso il
procedimento di conciliazione, entro i termini di cui sopra, è
devoluta ad un Arbitro nominato, entro trenta giorni dalla
richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nel cui ambito ha sede
la società.

L'Arbitro deciderà entro novanta giorni dalla costituzione, in
modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro
rituale.

L'arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità
di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte
soccumbente, salvo diversa determinazione dell'arbitro.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 36

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti
mutualistici, gli amministratori devono rispettare il
principio di parità di trattamento nei confronti di soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti
mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata
anche nella ripartizione dei ristorni.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo
amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti,
sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea che li
approverà con le maggioranze previste per le modificazioni
dell'atto costitutivo.

Quest'atto,
dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto mia direzione e
da me notaio completato a mano, ho letto alle parti
costituitesi ed esse, a mia richiesta, lo hanno dichiarato
conforme alla loro volontà in fede di che, meco notaio, lo
sottoscrivono essendo le ore diciotto e diciannove.

Occupa
lo scritto quaranta facciate fin qui di dieci fogli.
F.to: Sheshi Alessandro - Poli Alice - Shkempi Fisnike -
Bisagni Giuliano - Parissenti Elena - Chiara Zichichi Notaio
(L.S.).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 c. 2 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
F.to: Chiara Zichichi notaio (L.S.).